



Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

N. 48

Del 29.09.2014

Oggetto: COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di settembre
 alle ore 20.00 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, si è riunito
 in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 24 Consiglieri n. 9 ASSENTI

		P	A			P	A
PEPE	Fausto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
AMBROSONE	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NARDONE	Carmine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANGIANO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORLANDO	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPEZZONE	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORREI	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAPUTO	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALLADINO	Marcello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLLARILE	Leonida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALMIERI	Annachiara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE MINICO	Luigi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PASQUARIELLO	Mario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE NIGRIS	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PICUCCI	Oberdan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE PIERRO	Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QUARANTIELLO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE RIENZO	Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TANGA	Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORE	Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIBALDI	Raffaele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIORETTI	Floriana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRUSIO	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IZZO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VARRICCHIO	Cosimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANNI	Nazzareno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZARRO	Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAURO	Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZOINO	Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MICELI	Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOINO	Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOLINARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZOLLO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori: Del Vecchio, Castiello, Coletta, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
 Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio
 Dr. Giovanni Izzo

Richiamato il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di imposta municipale propria;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l’Imposta Unica Comunale che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Considerato che già con effetto dall’anno 2013, il gettito dell’imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- L’art. 1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito d’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- L’art. f) del comma 380 della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- Lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino al 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenza, pari al 0,4 per cento, sino al 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

- Visto in particolare il comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Posto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad €. 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €. 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

Atteso che l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dell'Ente ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della Legge 147/2013;

Ritenuto che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- ✓ il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;


Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 30.09.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014.

Dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione della componente IMU - Imposta Municipale Unica - della IUC" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Li


L'Assessore alle Finanze
Prof. Francesco Saverio Coppola

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000. Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li

.....

Il Dirigente f.f. del Settore
Gestione Economica

Rag. Emilio Porcaro

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153;

Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li

.....

Il Dirigente f.f. del Settore
Gestione Economica

Rag. Emilio Porcaro

PRESENTI 24

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Coppola.

Intervengono il Consigliere Zarro, di nuovo l'Assessore Coppola il Consigliere Lanni.

Il Consigliere Quarantiello primo firmatario, presenta n. 3 emendamenti (all. 1 - 2. -3).

Il Presidente sospende la seduta alle ore 01,30 del 30.09.2014 affinché siano resi sugli emendamenti i pareri del Dirigente Gestione economica ff e del Collegio dei Revisori dei Conti. La seduta riprende alle ore 02, 10 pari data alla presenza del Sindaco e dei seguenti Consiglieri: Ambrosone, Caputo, Collarile, De Nigris, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Quarantiello, Tanga, Trusio, Varricchio, Zarro, Zoino Francesco, Zollo.
PRESENTI 21

Il Presidente dà lettura del primo emendamento Quarantiello (All.1), munito del parere non favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Dirigente Gestione economica ff (All 1bis) e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (All. 1ter), lo pone in votazione con il seguente risultato: RESPINTO con 16 Voti Contrari (il Sindaco, Caputo, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Zarro, Zoino Francesco, Zollo) e 5 Voti Favorevoli.

Il Presidente dà lettura del secondo emendamento Quarantiello (All.2), munito del parere non favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Dirigente Gestione economica ff (All. 2bis) e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (All.2 ter), lo pone in votazione con il seguente risultato: RESPINTO con 16 Voti Contrari (il Sindaco, Caputo, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Zarro, Zoino Francesco, Zollo) e 5 Voti Favorevoli.

Il Presidente dà lettura del terzo emendamento Quarantiello (All.3), munito del parere non favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Dirigente Gestione economica ff (All. 3 bis) e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (All.3 ter).

Intervengono il Consigliere Lanni, il Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Cuomo, il Dirigente ff. Porcaro.

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento con il seguente risultato: RESPINTO con 17 Voti Contrari (il Sindaco, Caputo, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Francesco, Zollo) e 4 Voti Favorevoli.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato precedentemente dal Consigliere Varricchio (All. 4) munito del parere non favorevole sulla regolarità tecnica reso Dirigente Gestione economica ff (All. 4bis) e del parere Collegio dei Revisori dei Conti (All.4 ter).

Intervengono il Consigliere Lanni, il Dirigente ff. Porcaro, il Consigliere Zarro, il Sindaco.

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento con il seguente risultato: RESPINTO con 13 Voti Contrari (il Sindaco, Caputo, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Zarro) - 6 Voti Favorevoli - 2 Astenuti (Tanga, Zoino Francesco)

Escono dall'aula i Consiglieri De Nigris, Quarantiello, Trusio. PRESENTI 18

Il Consiglio comunale

Vista le relazione espressa nelle premesse.

Uditi gli interventi di cui sopra.

Visti i pareri espressi per legge.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all.5).

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della componente IMU- Imposta Municipale Unica della IUC (all.6).

Con 16 Voti Favorevoli - 1 Voto Contrario (Ambrosone) – 1 Astenuto (Varricchio) resi per appello nominale

delibera

di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della componente IMU- Imposta Municipale Unica della IUC composto da n. 25 articoli.

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Di delegare il responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio comunale

Con separata votazione: 16 Voti Favorevoli - 1 Voto Contrario (Ambrosone) – 1 Astenuto (Varricchio) resi in forma palese

delibera

rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il tutto, come da fonoregistrazione allegata.

EMEND.

1
giunto 3 o.d.p.
28/09/14

Al Presidente del
Consiglio Comunale di
BENEVENTO

Al Segretario Generale
del Comune di
BENEVENTO

**OGGETTO : (IMU) Prima casa per i residenti
all'estero.**

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione,
per i soggetti, residenti all'estero, proprietari di un
immobile nella nostra città, utilizzato solo nei
periodi di vacanze,

PROPONGONO

di considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato (che
risultino debitamente iscritti all'A.I.R.E.), a
condizione che la stessa non risulti locata.

Sostituire, dunque, a pagina 7 del regolamento,
all'art. 8 – comma 8 tutti i periodi con la seguente:

E' da considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato (che risultino
debitamente iscritti all'A.I.R.E.), a condizione che la
stessa non risulti locata.

Benevento

I Consiglieri :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- **Emendamento n.3.1 - (IMU) Prima casa per i residenti all'estero.**

Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'art. 9-bis., del D.L. 47/2014, conv. in legge 80/2014, in materia prevede quanto segue: *((IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).)) ((1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*
- che l'emendamento proposto, non è conforme al disposto legislativo succitato, che è stato già recepito nell'articolo 8, comma 8, del Regolamento comunale;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 30/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente
(Emilio Porcaro)



COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **IMU – Prima casa per i residenti all'estero – Parere del Collegio dei Revisori**

I sottoscritti Revisori, riuniti in seduta collegiale, addì 30 settembre 2014,

visto l'emendamento di cui all'oggetto;

visto il D.L. n. 201/2011 convertito con legge 214/2011 (art. 13) nella parte in cui dispone "...i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato...";

considerato che la fattispecie innanzi richiamata è stata successivamente abrogata dall'art. 9 bis della legge 80/2014 che dispone invece "...a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato.....";

considerato ancora che per l'anno 2014 non è rintracciabile alcuna normativa a conforto di destinare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

visto il parere del dirigente del settore gestione economica f.f.;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua;

considerata l'incertezza normativa che dovrebbe sostenere l'esenzione in oggetto;

osserva

- 1) in ogni caso l'emendamento proposto altera le risultanze del Piano di Riequilibrio Finanziario già adottato dal C.C. con delibera n. 41 del 29 agosto u.s.;
- 2) di tanto dovrebbe tenersi conto con modifiche compensative del carico tributario complessivo nella stesura del bilancio preventivo per l'anno in corso.

In tal senso, sui presupposti e sulle osservazioni riportate, il Collegio esprime il proprio parere **reso alle ore 1.30 del 30/09/2014.**

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo


PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

dott. Sabino Pontillo

COMPONENTE

Handwritten signatures in black ink. The first signature is for Giovanni Cuomo, the second for Francesco Parente, and the third for Sabino Pontillo. The signatures are written in a cursive style.

EMEND 2
punto 3 o l p
28/09/14

Al Presidente del
Consiglio Comunale di
BENEVENTO

H

Al Segretario Generale
del Comune di
BENEVENTO

OGGETTO : (IMU) Parenti di primo e secondo grado.

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, in ragione del fatto che, i soggetti, proprietari di seconda casa, possono farla utilizzare a loro parenti di primo e secondo grado,

PROPONGONO

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta.

Aggiungere, dunque, a pagina 7 del regolamento, all'art. 8 – dopo il comma 9 il comma 10, così composto :

E' da considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo e secondo grado (genitore- figlio, figlio-genitore, nonno-nipote, nipote-nonno) che la utilizzano come abitazione principale, presentando, esclusivamente, il certificato di residenza con le relative utenze, a nome di chi usufruisce dell'immobile.

Benevento

I Consiglieri :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

➤ **Emendamento n.3.2 - (IMU) Parenti di primo e secondo grado.**

Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, in materia prevede quanto segue: *All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo chel'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;*
- .che l'emendamento proposto, non è conforme al disposto legislativo succitato;
- che l'emendamento proposto altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito del tributo;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 30/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente
(Emilio Porcaro)



COMUNE DI BENEVENTO

Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **IMU – emendamento al regolamento seduta del 29 settembre 2014 – Parere del Collegio dei Revisori**

I sottoscritti Revisori, riuniti in seduta collegiale, addì 30 settembre 2014,

visto l'emendamento di cui all'oggetto;

visto il parere del dirigente del settore gestione economica f.f.;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua;

considerato che l'emendamento proposto rientra nei provvedimenti discrezionali adottabili dall'Ente;

osserva

- 1) in ogni caso l'emendamento proposto altera le risultanze del Piano di Riequilibrio Finanziario già adottato dal C.C. con delibera n. 41 del 29 agosto u.s.;
- 2) di tanto dovrebbe tenersi conto con modifiche compensative del carico tributario complessivo nella stesura del bilancio preventivo per l'anno in corso.

In tal senso, sui presupposti e sulle osservazioni riportate, il Collegio esprime il proprio parere **reso alle ore 1.55 del 30/09/2014.**

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

dott. Sabino Pontillo

COMPONENTE

EMEND 3

punto 3
 od p
 22/09/14

Al Presidente del
 Consiglio Comunale di
 BENEVENTO

Al Segretario Generale
 del Comune di
 BENEVENTO

**OGGETTO : (IMU) Riduzione della tassa pari al
 70% per le aree D6 (Contrada Olivola
 - Roseto - Piattaforma logistica).**

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, in
 ragione del fatto che, i soggetti, proprietari dei
 suoli, siti alla contrada Olivola-Roseto con
 destinazione D6 hanno i loro fondi vincolati per
 cinque anni ad iniziativa pubblica,

PROPONGONO

la riduzione della tassa pari al 70%.

Aggiungere, dunque, a pagina 5 del regolamento,
 all'art. 5 - alla fine del comma 3 il seguente
 periodo:

E' definito un abbattimento del 70% sull'aliquota,
 per le aree, con vincolo esistente per cinque anni
 (esproprio) secondo il PUC, situate nella zona di
 Contrada Olivola - Roseto, con destinazione
 urbanistica D6 (attività logistica).

Benevento

I Consiglieri :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- **Emendamento n.3.3 - (IMU) Riduzione della tassa pari al 70% per le aree D6 (Contrada Olivola-Roseto-Piattaforma logistica).**

Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'emendamento proposto altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito del tributo;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 30/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente
(Emilio Porcaro)



COMUNE DI BENEVENTO
Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **IMU – Riduzione della tassa pari al 70% per le aree D6 (contrada Olivola – Roseto- Piattaforma logistica) – Parere del Collegio dei Revisori**

I sottoscritti Revisori, riuniti in seduta collegiale, addì 30 settembre 2014,

visto l'emendamento di cui all'oggetto;

visto il parere del dirigente del settore gestione economica f.f.;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua;

considerato che l'emendamento proposto rientra nei provvedimenti discrezionali adottabili dall'Ente;

osserva

- 1) in ogni caso l'emendamento proposto altera le risultanze del Piano di Riequilibrio Finanziario già adottato dal C.C. con delibera n. 41 del 29 agosto u.s.;
- 2) di tanto dovrebbe tenersi conto con modifiche compensative del carico tributario complessivo nella stesura del bilancio preventivo per l'anno in corso.

In tal senso, sui presupposti e sulle osservazioni riportate, il Collegio esprime il proprio parere **reso alle ore 2.00 del 30/09/2014.**

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE



dott. Francesco Parente

COMPONENTE



dott. Sabino Pontillo

COMPONENTE



FRANCO
Lu punto 3 o.p.
24/09/14

AU. 4

Al presidente del consiglio comunale

Oggetto: emendamento al regolamento IMU, seduta del 29 settembre 2014-

Il sottoscritto consigliere comunale Cosimo Varricchio:

- vista la proposta di deliberazione del regolamento della componente IMU – imposta municipale unica – della imposta unica comunale (IUC)
- visto l'art. 8, comma 9, che testualmente dispone: "E' considerata abitazione principale, salvo i casi esclusi dalla legge, l'unità immobiliare posseduta da titolari di diritti di godimento reali parziali (usufrutto, uso ed abitazione) regolarmente costituiti e trascritti.

Ritenuto che tale comma renda limitativa la disponibilità di immobili da assegnare a congiunti che realmente la abitano

Propone il seguente emendamento: al termine della parola trascritti aggiungere il seguente periodo sempre all'interno del comma 9:

" nel caso di immobili assegnati con comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, che preveda che il comodante ed il comodatario siano legati da vincoli di parentela in linea retta (genitori-figli) e utilizzati come abitazione principale (dove per abitazione principale si intenda la residenza anagrafica ed effettiva dimora con utenze regolarmente intestate al beneficiario del comodato) tali immobili siano assimilati ad abitazione principale con tutte le conseguenze in merito ad esenzioni e detrazioni previste dal presente regolamento per tale categoria.

Benevento 29 settembre 2014

Cosimo Varricchio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

➤ **Emendamento n.3.4 - emendamento al regolamento IMU, seduta del 29/09/2014.**

Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, in materia prevede quanto segue: *All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare;*
- che l'emendamento proposto, non è conforme al disposto legislativo succitato;
- che l'emendamento proposto altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito del tributo;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 30/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente
(Emilio Porcaro)



COMUNE DI BENEVENTO*Collegio dei Revisori Legali dei Conti*

Oggetto: **IMU – Parenti di primo e secondo grado – Parere del Collegio dei Revisori**

I sottoscritti Revisori, riuniti in seduta collegiale, addì 30 settembre 2014,

visto l'emendamento di cui all'oggetto;

visto il parere del dirigente del settore gestione economica f.f.;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua;

considerato che l'emendamento proposto rientra nei provvedimenti discrezionali adottabili dall'Ente;

osserva

- 1) in ogni caso l'emendamento proposto altera le risultanze del Piano di Riequilibrio Finanziario già adottato dal C.C. con delibera n. 41 del 29 agosto u.s.;
- 2) di tanto dovrebbe tenersi conto con modifiche compensative del carico tributario complessivo nella stesura del bilancio preventivo per l'anno in corso.

In tal senso, sui presupposti e sulle osservazioni riportate, il Collegio esprime il proprio parere **reso alle ore 1.45 del 30/09/2014.**

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo

PRESIDENTE

dott. Francesco Parente

COMPONENTE

dott. Sabino Pontillo

COMPONENTE

ORIGINALE

ALL 5



COMUNE DI BENEVENTO
Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Componente IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Approvazione del Regolamento Comunale”**

L’anno 2014 del mese di settembre il giorno 24 presso il Comune di Benevento si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

dott. Giovanni Cuomo	PRESIDENTE
dott. Sabino Pontillo	COMPONENTE
dott. Francesco Parente	COMPONENTE

Il Collegio

visto l’art.1 comma 639 delle Legge 147 del 27/12/2013 e smi, tra cui la legge n.68 del 02/05/2014, istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

considerato che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per suddette componenti della IUC;

preso atto della proposta di deliberazione ad oggetto: “*Componente IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Approvazione del Regolamento Comunale*”;

viste le norme istitutive dei tributi locali riferite alla summenzionata imposta;

vista la bozza di regolamento comunale IMU allegata alla proposta di deliberazione, composta da 7 titoli e da 25 articoli;

considerato che la proposta di regolamento è conforme alla normativa di legge che disciplina la materia;

visto l'art.27 comma 8 della legge n. 448/2001;

visto il Decreto Ministero dell'Interno del 18/07/2014;

visto l'allegato parere tecnico e contabile espresso dal dirigente f.f. gestione economica;

considerato altresì che l'Ente con delibera di C.C. ha aderito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 ter del TUEL ;


esprime il proprio parere favorevole all'approvazione dell'allegato regolamento nel testo così formulato.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Guomo PRESIDENTE

 dott. Francesco Parente COMPONENTE

 dott. Sabino Pontillo COMPONENTE



CITTA' DI BENEVENTO

REGOLAMENTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE IMU
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 48 del 29.09.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 3 - <i>Soggetti passivi</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetto attivo</i>	» 4
Art. 5 - <i>Base imponibile</i>	» 4
Art. 6 - <i>Fabbricati rurali</i>	» 5
TITOLO II - ALIQUOTE	
Art. 7 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 6
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 6
TITOLO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 7
Art. 10 - <i>Esenzione per gli enti non commerciali</i>	» 9
Art. 11 - <i>Le agevolazioni per i terreni</i>	» 10
TITOLO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONE	
Art. 12 - <i>Quota riservata allo Stato</i>	» 10
Art. 13 - <i>Versamenti</i>	» 11
Art. 14 - <i>Dichiarazione</i>	» 12
Art. 15 - <i>Funzionario responsabile</i>	» 13
TITOLO V - ACCERTAMENTO E RIMBORSI	
Art. 16 - <i>Accertamento dell'imposta</i>	» 13
Art. 17 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 14
TITOLO VI - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	
Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 14
Art. 19 - <i>Rimborsi</i>	» 14
Art. 20 - <i>Sanzioni</i>	» 14
Art. 21 - <i>Ravvedimento</i>	» 15
Art. 22 - <i>Interessi</i>	» 15
Art. 23 - <i>Contenzioso</i>	» 16
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 24 - <i>Rinvio</i>	» 16
Art. 25 - <i>Entrata in vigore</i>	» 16

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124.

2. L'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile, intendendosi per tale il fabbricato, l'area fabbricabile ed il terreno, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

2. Dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 3

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede

legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. Per le aree fabbricabili. L'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che la base imponibile ai fini della determinazione dell'ICI per le aree fabbricabili è costituita dal «valore

venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento dei terreni necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». Dall'anno 2013, a seguito dell'approvazione con delibera provinciale n. 215 del 23/11/2012 – pubblicata sul BURC n. 78 del 24/12/2012 - del PUC (Piano Urbanistico Comunale), la base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 25/06/2013.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Ai fini dell'imposizione IMU - richiamata l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992 – come prevista dall'art. 4 comma 5-bis del D.L. n. 16/2012 così come sostituito dall'art. 22 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66, sarà applicata ai comuni individuati, a decorrere dall'anno di imposta 2014, da apposito decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze.

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 6

Fabbricati rurali

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile .

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma

2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.

2. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

3. L'aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

4. L'aliquota può essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,38.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dal 2014, l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le

aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

5. All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.

6. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Tale assimilazione facoltativa in questione è stata eliminata dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014. La stessa norma prevede che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

9. E' considerata abitazione principale, salvo i casi esclusi dalla legge, l'unità immobiliare posseduta da titolari di diritti di godimento reali parziari (usufrutto, uso ed abitazione) regolarmente costituiti e trascritti.

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984,⁽¹⁾
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

7. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dall'IMU gli

immobili delle ONLUS.

6. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. Dal 2014, non si applica altresì l'imposta alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a) e manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le procedure di accatastamento). Si intendono inagibili e inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, a sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultano diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; le strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; gli edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinate. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione

9. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

10. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

Art. 10

Esenzione per gli enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

Art. 11

Agevolazioni per i terreni

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

Art. 12

Quota riservata allo Stato

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13 *Versamenti*

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 20,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

6. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

- il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013.

9. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della Legge n. 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 504/1992);
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 504/1992);
- gli immobili che anno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;

- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 427/1998 (multiproprietà);
- gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
- tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013).

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 15

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui l'IMU risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 16

Accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Negli avvisi deve essere indicato l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame dell'atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali come stabilito dal vigente regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 20,00.

Art. 17

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Art. 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali, maggiorati di tre punti percentuali, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 20,00.

4. Nel caso in cui i contribuenti abbiano versato allo Stato e al comune un importo non dovuto, l'amministrazione finanziaria stabilisce che venga effettuata l'istanza di rimborso soltanto al comune per entrambi gli importi non dovuti.

Art. 20

Sanzioni

1. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Art. 22

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al 4% ed è determinata tenendo conto che dal 1° gennaio 2014 la misura del tasso di interesse legale è pari all'1% maggiorato di tre punti percentuali in ottemperanza alle disposizioni del regolamento delle entrate.

Art. 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 24


Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 201/2011, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.benevento.it. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.



Punto 3 Ordine del giorno componente IMU imposta unica comunale approvazione regolamento comunale.

Allora su questo punto sono stati presentati tre emendamenti da parte del consigliere Quarantiello, gli emendamenti che poi dopo nel suo intervento potrà illustrare dopo la relazione sono all'attenzione del dirigente del settore finanze dei revisori per, no adesso andiamo con la relazione, e poi dopo, nel momento in cui avremo il parere, i revisori sono lì, li hanno già avuti, ma c'è prima il dirigente. Allora assessore prego.

Assessore Coppola: Allora io vado molto rapidamente sul regolamento. Il regolamento IMU che stasera vi sottoponiamo grosso modo ricalca

Presidente Izzo: Allora signori consiglieri vogliamo permettere all'assessore di Allora signori consiglieri vogliamo permettere all'assessore di fare la sua relazione per favore

Assessore Coppola : Il rinnovamento IMU che stasera vi sottoponiamo è una rielaborazione vecchio rinnovamento IMU del Comune dove essenzialmente, immobili sono trattati naturalmente secondo le varie categorie di prima casa o seconda casa e di immobili a carattere industriale.

Alcune norme riguardano invece i terreni agricoli dove essenzialmente viene applicata la normativa di riferimento sull'argomento che riguarda in particolare anche alcune problematiche che sono sorte in commissione finanza per quanto riguarda i terreni agricoli e di cui chiaramente penso che si discuterà nel corso dell'attività del consiglio .

Essenzialmente, dal punto di vista delle equiparazione a prima casa, essenzialmente si è tenuto conto degli handicappati e dei ricoverati in istituti in questo caso viene equiparato a l'IMU seconda casa anche alla prima casa. Già era in parte contenuto nel vecchio ordinamento IMU.

E' stato ribadito, invece, in questo regolamento una regola che però già fa parte della normativa IMU, che coloro che hanno godimento di diritti reali, parziali, tipo usufrutto, contratto d'uso, contratto di abitazione e hanno residenza anagrafica, chiaramente nel luogo dove ci hanno il godimento il tutto viene equiparata a prima abitazione, quindi a prima casa quindi non pagherebbero in questo caso l'IMU sulla seconda casa ma pagherebbero a questo punto, semplicemente la TASI.

Questo è il caso che noi proponiamo che può essere utile chiaramente anche per un genitore, per un figlio e così via.

La norma è di carattere generale perché in effetti è la stessa legge che l'IMU ne stabilisce i contorni giuridici, quindi noi non abbiamo potuto fare ulteriori specificazioni, in qualche maniera, legata a chi

poteva usufruire basta che il soggetto abbia un godimento di un diritto reale e di tipo parziale che dicevo, o usufrutto o contratto d'uso o contratto di abitazione .

Chiaramente l'usufrutto ha la sua natura il contratto di uso e il contratto di abitazione in generale sono contratti di durata e quindi possono essere definiti per tempi, oggetto del contratto e quindi di conseguenza anche le spese notarili che vengono applicate sono ridotte rispetto a quelle generali come può essere l'usufrutto contratto di lunga durata .

Per quanto riguarda in particolare questo aspetto e soprattutto un problema sollevato in questa città della casa data ai figli noi riteniamo che questa sia l'unica norma che sia attualmente applicabile perché le altre formule che erano state giustamente suggerite, che erano le forme di comodato, altre cose, noi non abbiamo idea di quanto possa essere espresso da questa e questo potrebbe creare dei problemi di equilibrio di bilancio del Comune di Benevento per tanto questo punto ci siamo attenuti quando già previsto dalla regolamentazione IMU e quindi parliamo semplicemente di diritti di godimento reale.

Può essere utile al limite su questo probabilmente ci attiveremo per fare la convenzione a limite con i notai per fare in maniera tale che la dove ci siano un utilizzo di questo articolo praticamente del regolamento si possono avere le tariffe minime applicate dai notai per favorire, chiaramente il passaggio da padre a figlio di un'abitazione sempre però in termini di usufrutto o contratto d'uso o diritto di abitazione.

Questi sono essenzialmente i punti salienti del regolamento IMU e poi naturalmente per quanto riguarda le tariffe sarà oggetto della delibera successiva.

Presidente Izzo: Allora ci sono interventi? Prego consigliere Zarro

Consigliere Zarro: Presidente questo dibattito che per altro è importante sotto vari aspetti interviene però in una fase della seduta che guardando l'orologio non è quello più fortunata. Tuttavia qualche considerazione io vorrei farla pure per lasciarla agli atti e per segnalare che le cose sulle quali andremo a decidere sono sicuramente importanti come lo sono, ma sono anche molto gravi. Naturalmente ho avuto la possibilità la volta scorsa quando abbiamo discusso della TASI di richiamare l'attenzione del consiglio sugli effetti deleteri che sul sistema economico questa imposta ha determinato e determina.

Ma diciamo sulla questione complessiva dei tributi e su quello che, il complesso dei tributi determina quando ha inceppo nel processo di sviluppo in Italia, bhè, su questa vicenda poco si discute, per la verità non si discute affatto, però, come dire, è una zeppa messo nel meccanismo di crescita del Paese, più che del Paese del Sud queste sono imposte anti meridionale. Sono imposte che determinano disuguaglianza.

Naturalmente non c'è il Presidente Nardone ma sarebbe stato utile un confronto su questi argomenti, sicuramente il problema del mezzogiorno, è anche un problema di domande e di offerte, è anche un problema di predisposizione di infrastrutture e anche un problema di utilizzo in maniera corretta di punti comunitari ma è anche un problema di transazione.

Presidente naturalmente non la farò lunga mi fermerò utilizzerò solo qualche minuto.

Ma io vorrei ricordare a questa assemblea che questo sistema tributario è stato introdotto in via del tutto sperimentale dal governo Monti attraverso il salva Italia e il governo Monti in qualche modo ha definito in maniera del tutto veloce il complesso dei tributi e in particolare anche IMU consentendo in qualche modo il rilascio nelle mani dei cittadini nella funzione di finanziare le attività comunali, le attività degli enti locali e naturalmente ha ridotto i trasferimenti.

Questo meccanismo ha avuto un impatto deleterio, assolutamente deleterio una cosa sicuramente è la realtà economica del Nord altra cosa naturalmente la realtà economica del Sud e l'impatto sulle due realtà ha avuto, come dire, come conseguenza quello ancora di più di dividere e di spezzare il Paese sotto il profilo economico.

Esprimo questo concetto, come dire, in maniera sperimentale, seguendo i processi che si sono verificati. Attivando queste imposte e attivando queste imposte su due diverse aree hanno dato due diversi effetti perché nell'area del Nord queste imposte hanno dato un gettito copioso, nell'area del Sud queste imposte hanno dato un gettito rachitico, nell'area del Nord il gettito dei tributi locati in aggiunta dei trasferimenti dello Stato hanno come dire, un surplus e viceversa nell'area meridionali questo gettito ha determinato, diciamo ancora una mancanza di finanze e hanno spinto i comuni, tutti i comuni, ad alzare tutte le aliquote verso l'alto e il complesso del gettito non ha coperto la mancanza dei trasferimenti dello Stato.

Nel nord mettendo insieme il nuovo gettito e i trasferimenti dello stato ha determinato un surplus nel Sud viceversa finanziamenti un'insufficienza di liquidità.

Sono imposte che producono disuguaglianza, sono imposte, in sostanza, che fermano, che mettono un freno allo sviluppo delle zone meridionali dell'area meridionale, del centro Sud del Paese.

Ma signor Presidente c'è un ulteriore elemento che va segnalato all'assemblea. Se dovessimo valutare nel loro complesso il gettito delle imposte e le necessità a cui queste vanno riferite nel nord, all'epoca, all'inizio, cinque anni fa sei anni fa, anzi tre anni fa quattro anni fa hanno determinato una copertura pari al 91%, anzi, naturalmente esprimo le cifre a memoria quindi ci potrebbe essere qualche difficoltà, ritornando su questo punto dovrei correggere la cifra per dire che il gettito era intorno al 99 quasi 100% e viceversa quello del sud si è fermato intorno al 90%.

Il complesso del gettito valutato nella progressione nello svolgimento naturalmente degli anni e quindi nella crescita dell'economia ma anche in una manovra che, naturalmente l'economia del nord, i comuni del nord lo hanno potuto fare per la circostanza che c'è stata un'affluenza in quelle zone e viceversa una mancanza, un'insufficienza in queste zone.

Il nord ha diminuito le aliquote noi non abbiamo potuto farlo, il nord ha potuto differenziare i tributi, noi non abbiamo potuto farlo, in conseguenza se oggi andiamo a valutare il complesso del gettito che a l'avvio della procedura intorno al 99% oggi è 77, e viceversa il Sud che era sul 90 oggi è 91-92 non vado avanti perché capisco che l'argomento, l'argomento in se come dire è arido, riferito all'una di notte lo diventa ancora di più dico semplicemente la conseguenza.

Che cosa ha determinato in termini concreti, ha determinato che valutando una regione, il Veneto, che ha un reddito procapite intorno a 28mila euro per cittadino, i Veneti pagano per tributi locali somme pari a 408euro, la Campania che è l'ultima della produzione del debito, nella produzione del reddito e ha un reddito pro capite pari a 16200euro paga per tributi locali 458euro. Il Veneto 408 la Campania 458, e naturalmente questo sistema tributario va rivisto io voglio capire se c'è una sede dove discutere questa cosa perché c'è sempre fretta per tutto poi ci troviamo alla fine dell'anno o agli inizi dell'anno a verificare le difficoltà, a verificare a volte i disastri che queste normative hanno procurato.

Mi fermo qui per i problemi di carattere generale dicendo ancora una volta che, la finanza locale va riformata questo tipo di finanza locale non porta da nessuna parte porta semplicemente danno, è un sistema deleterio chi ne deve discutere L'ANCI? Chi ne deve discutere le associazioni delle regioni? Chi i partiti, che non ci sono più.

Dove è un luogo nel quale discutere questi, naturalmente di queste cose.

Ho terminato presidente, mi corre l'obbligo semplicemente di rappresentare all'assemblea due questioni che sono state lungamente discusse in sede di commissione che però non c'è stata una soluzione.

La prima questione è stata rappresentata da un gruppo di cittadini con un lunghissimo documento ed è relativo a l'IMU sulle aree destinate alla piattaforma logistica. Devo dire che per quanto mi riguarda, la mia sensibilità di cittadino ritengo che la situazione è ingiusta, poi viene rappresentato, anche, che una soluzione c'è stata ma non è stata presentata in commissione e se c'è che se la dica pubblicamente .

Quello che è stato presentato in commissione è stato questo in sostanza. Le aree destinate a piattaforma logistica naturalmente vengono sottoposte a IMU, venendo sottoposte a IMU, siccome gli appezzamenti sono molti vasti ogni cittadino deve pagare fior di euro e sembrerebbe questa questione sembrerebbe insopportabili per le finanze di quei cittadini o di quei imprenditori agricoli naturalmente, è del tutto insopportabile lo hanno detto tutti naturalmente io capisco che quando bisogna pagare c'è sempre una insopportabilità ma in questo caso l'insopportabilità non è soggettiva sembrerebbe oggettiva, ma aggiungo signor presidente cosa particolarmente odiosa è la seguente nell'ipotesi naturalmente che queste dimostranti siano considerate valide soprattutto vere e cioè il vincolo naturalmente durano cinque anni.

Alla scadenza dei cinque anni nell'ipotesi che il vincolo cade e nell'ipotesi che il vincolo non venga più rinnovato i cittadini per cinque anni hanno pagato l'IMU hanno versato e per fare cosa, mi sembra una rapina questa. Io non so se la legge consente una cosa del genere confesso di non aver letto l'IMU ma se così dovesse essere è una rapina perché si destina il terreno ad una certa funzione, per cinque anni, si fa pagare naturalmente l'IMU perché è area fabbricabile , comunque area a impianti industriali, dopo i cinque anni eventualmente cade il vincolo e il contadino, l'imprenditore si trova becco e bastonato.

Naturalmente io la rappresento così all'assemblea così come è stata rappresentata in commissione, mi sembra sostanzialmente ingiusto.

Poi sono stato informato ma non so fino a che punto la cosa è vera che, anche per quelle aree ma questa informazione non è della commissione è fuori dalla commissione. Anche per quelle aree gli imprenditori sarebbero esenti da IMU, anche se quelle aree sono destinate in un certo modo alle cosiddette D6 però se si svolge la funzione di imprenditore agricolo se è esentato, se così è naturalmente la discussione che è stata tenuta in commissione non ha significato perché c'era esenzione e quindi non ci sono problemi.

L'altra questione che è stata rappresentata in commissione è quella relativa al così detto secondo appartamento da considerare esente da IMU, era la questione la quale ha fatto riferimento anche l'assessore Coppola che naturalmente ringrazio, naturalmente l'assessore Coppola ha sostenuto la tesi che per altro ha avuto anche, come dire, la cortesia di rappresentare alla commissione.

All'interno della commissione si è ritenuto, viceversa, di opporre una tesi che è diversa naturalmente da quella, qui sostenuta dall'Assessore Coppola e che è quella di utilizzare il comodato d'uso. Qual è la ragione per la quale, molti naturalmente componenti della Commissione convenivano su questa tesi, e che si rappresentava in Commissione, l'altra tesi quella sostenuta dall'Amministrazione porta naturalmente, a un esborso ora l'Assessore ha corretto il tiro, però vedremo insomma se così potrà essere, non potrà essere, eventualmente dovesse essere seguita diciamo la linea rappresentata dall'Assessore, il povero Cristo dovrebbe pagare 2.000euro circa per approntare quei documenti che l'Amministrazione richiede, in sostanza paga lo stesso l'IMU e viceversa se rappresentava un'altra tesi che è questa, cioè un comodato d'uso registrato, quindi senza possibilità di frodare nessuno per altro eventualmente la frode, diciamo l'attività anti frode potrebbe essere sostenuta dalla esibizione della

titolarità della fornitura dei servizi che ogni appartamento ha, quindi ci sarebbe la massima sicurezza per conto del comune e per altro anche una qualche modicità di spesa per approdamento dei documenti.

A me sembrerebbe naturalmente sotto il profilo dell'equità che la tesi sostenuta dal comodato d'uso è convincente, è convincente, si rappresentano difficoltà in relazione, ho sentito anche in altre circostanze difficoltà in relazione agli equilibri di bilancio.

Però su questa cosa ci dobbiamo convincere di una cosa è, perché noi abbiamo fatto una manovra stringentissima per il riequilibrio, ma l'abbiamo fatto su due fronti e l'abbiamo fatta come garanzia, perché non ci scordiamo che noi chiediamo per i prossimi 7 anni ai cittadini di Benevento, 46milioni di euro in un modo o nell'altro, 15 e 8 per le dismissioni dei beni e poi la restante parte per l'incremento delle entrate sia fiscali, sia patrimoniali e per la diminuzione dei costi fissi quanto a personale, tutto è 45milioni se ne spendiamo 29mila per altri spessiamo attraverso un mutuo, quindi in effetti qui tra qualche tempo ci dovrebbe essere affluenza finanziaria formidabile, perché sono due, due le correnti, arrivano quei soldi da due fonti, quella del mutuo che spessiamo e le mettiamo, diciamo sul pagamento normale dell'indebitamento e quello ci serve per spesare i 500, i 31mila ma tutta l'altra parte è affluenza è bene di Dio che entra, almeno io così l'ho letta poi, se ci sono altre letture me le spiegherete. Quindi anche su questa storia di non muovere gli equilibri di bilancio, insomma andiamoci piano, noi troviamo oggi, oggi i cittadini sono in grave difficoltà, queste tasse sono esose, lo ripeto un'altra volta.

Cinque anni fa il potere pubblico apprendeva attraverso i tributi locali 10/11miliardi di euro, oggi ne apprende 24/25 in 5 anni, per altro con la crisi formidabile, quindi se possiamo fare qualcosa, senza naturalmente danneggiare gli equilibri di bilancio ma, venendo concretamente incontro alle famiglie, bisogna farlo, non è possibile, come non è possibile tollerare attesa a questa lettura delle cose, tollerare sprechi capo i comuni, non è possibile. Io credo che ci voglia un'altra dignità, ci vuole un'altra etica di tutti naturalmente a partire dalla politica perché è vero che i Politici sono Magistrati, ma se sono Magistrati devono essere modelli e talvolta non lo sono, talvolta non lo siamo naturalmente, talvolta siamo ridicoli, veramente lo dico per me stesso all'indirizzo di nessun'altro. Cosicché Signor Presidente e ho terminato, io chiedo che ci fosse da parte del Consiglio un'attenzione a questi due questioni che sono state dibattute in sede, nella Commissione, sia quella relativa all'IMU per le aree così dette D6, sia quella relativa all'abitazione non principale ma, che diventerebbe comunque esente attraverso la formula del comodato d'uso, naturalmente disponibili a valutare tutte quante le considerazioni, però non ci atteggiemo su posizioni prese, le posizioni devono essere naturalmente, naturalmente come dire, discorsive e condivise, per altro sono dell'avviso che il Comune, la pubblica Amministrazione, il Consiglio Comunale è al servizio del cittadino non può naturalmente pesare sul cittadino.

PRESIDENTE IZZO: Grazie, si c'era un attimo l'Assessore prima del Consigliere Quarantiello, l'Assessore voleva un attimo dare delle precisazioni sulle due fondatissime richieste che il Presidente Zarro ha posto quindi sono anche all'interno degli emendamenti che sono stati presentati

ASSESSORE COPPOLA: Il problema chiaramente che ha posto l'Onorevole Zarro dell'aumento considerato dei tributi, purtroppo è un dato di fatto ma, purtroppo questo è un problema italiano perché sono venuti meno i meccanismi di equazione a livello nazionale, purtroppo la realtà questa è e se si vedono gli studi abbastanza recenti si vede che la curva che l'aumento dei tributi nel sud è quasi il doppio da quella del nord Italia, purtroppo se non rimettiamo e la Costituzione non rimette in gioco i meccanismi giusti per equazioni, purtroppo il sud sarà affogata sotto i tributi, non c'è niente da dire, questo è un dato di fatto, volevo consegnare come testimonianza anche gli alti studiosi sull'argomento, purtroppo il

problema è politico e va posto soprattutto sui meccanismi di equazione a livello nazionale, se non riusciamo a modificarli purtroppo la realtà sarà una realtà impositiva nel sud molto, molto negativa chiaramente dei prossimi anni.

Veniamo invece agli argomenti, per quanto riguarda, sollevati da Zarro e in particolare i terreni agricoli inseriti nelle aree PUC tanto per intenderci, in effetti esiste una norma prevista già nel regolamento IMU che andiamo oggi ad approvare che dice: anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 9 eccetera, eccetera, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione Agro-silvo-pastorali mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, in questo caso se queste aree, con queste caratteristiche sono all'interno, sono ritenute non fabbricabili, le altre aree che non hanno queste caratteristiche sono fabbricabili quindi assoggettate all'IMU non esiste altra possibilità.

Per quanto riguarda ... questa è una norma di legge è già recepita nel regolamento ... (VFM) ... è l'unica che noi possiamo applicare nelle aree fabbricabili, i terreni che non hanno queste caratteristiche sono fabbricabili perché hanno cambiato natura e quindi sono assoggettate a IMU.

Allora per quanto riguarda invece il comodato d'uso, io qua sollevo un problema molto delicato a livello consiliare, il comodato d'uso è una facoltà che è stata introdotta dal salva Roma per quanto riguarda gli immobili da dare ai figli, che significa, significa che, a livello nazionale non esiste una norma mentre è data facoltà ai comuni di decidere se applicare o meno questo tipo di strumento è chiaro che, però, in un comune in uno stato di un piano di equilibrio, approvare, esercitare questa facoltà è borderline nel senso che alla fine noi non sappiamo che fine può fare il gettito assumendo il Consiglio nell'approvazione del regolamento una facoltà discrezionale, che va ad esercitare che potrebbe portare un'alterazione degli equilibri di bilancio, finché noi lo lasciamo alla norma di legge nazionale che è quello dei diritti dei godimenti reali, questo Consiglio non esercita nessuna facoltà discrezionale, questo è il punto un po' delicato della questione che io volevo un poco chiarire perché se noi fossimo in una situazione non di pre dissesto e piani di equilibrio, questo comune si poteva forse permettere il fatto di poter esercitare una facoltà senza alterare gli equilibri di bilancio, nel momento in cui invece questo comune riconosce a se stesso la capacità di, si da una facoltà praticamente e questa facoltà può ... questo Consiglio si sta prendendo una grande responsabilità, questo ... (VFM) ...

CONSIGLIERE ZARRO: La cosa che non capisco è questa, naturalmente noi versiamo nello stesso getto, cioè parliamo della stessa cosa dello stesso argomento se quest'argomento viene disciplinato dalla norma comodato d'uso succede non so che cosa

ASSESSORE COPPOLA: Perché è una facoltà del comune in questo caso.

CONSIGLIERE ZARRO: ho capito ma il gettito è lo stesso, perché dite di no? ... quindi se lo gettito è lo stesso Guarda se in questo modo guadagno 10 e in quest'altro guadagno 7, anziché guadagnare riscuoto 10, riscuoto 7 allora potrebbe essere apprezzata questa cosa.

ASSESSORE COPPOLA: Però io in effetti con il diritto di godimento sto applicando una normativa nazionale non comunale non so se è chiaro

CONSIGLIERE ZARRO: Io posso andare a Roma con la macchina o con la bicicletta l'importante è che ci arrivo in quell'orario, ora se si cambia solo il mezzo e ci arrivo lo stesso, non riesco a capire la ragione per la quale insistiamo su questo argomento ... e allora qual è la difficoltà? Fatemela spiegare, spiegate-mela.

ASSESSORE COPPOLA: Secondo me il comodato è una forma che si presta facilmente a elusioni e, non è opponibile ai terzi, ci sono tutte quante considerazioni giuridiche.

CONSIGLIERE LANNI: Questa cosa delle aree agricole ci dobbiamo intendere, Lei già quando abbiamo fatto, Presidente posso? ... no, no è un chiarimento perché Lei...

PRESIDENTE IZZO: Tre emendamenti, quindi avrà tempo di spiegare, Lei tra l'altro li ha presentati quindi sono protocollati, quindi

CONSIGLIERE LANNI: Oltre alla sua proposta c'è anche quella del Dirigente, perché quando noi abbiamo approvato la delibera 35 del 2013 venne dall'opposizione presentato un emendamento e a quell'emendamento il Dirigente diede un parere, sostanzialmente, -- perché la norma già prevede l'esenzione IMU per i terreni anche urbanisticamente -- alla fabbricazione, quindi terreni fabbricabili ma destinati alla coltivazione di coltura o altro da coltivatore diretto e imprenditore agricolo--principale, quindi è iscritto all'INPS che versa i contributi previdenziali, che denuncia i terreni alla GEA quindi che compie una serie di attività tipiche.

Ora quando qui si richiama quella delibera poiché a me risulta che per tutti quanti i terreni--nei comparti di trasformazione di urbanistica e nelle aree di 6 e dispari destinate alla piattaforma è stato richiesto l'IMU, anche ad imprese agricole a titolo principale.

Allora rispetto a questo l'ufficio ci deve chiarire come si comporta perché non è che noi possiamo aspettare il cittadino aspettando che prima faccia ricorso perché alcuni dati sono pubblici, basta incrociare le banche dati e se sappiamo che l'impresa agricola Francesco Giuseppe ha il terreno a contrada Olivola io non gli devo rompere le scatole ma gli mando un avviso di accertamento perché non se ne può più, perché veramente facciamo già gli esattori ma poi addirittura andare a chiedere anche a chi sappiamo che poi tra l'imprenditore agricolo basta incrociare i dati, allora su questo l'ufficio si deve chiarire come si comporta, perché a me risulta un comportamento di avviso di accertamento del 2013 su tutti i terreni inseriti nei comparti da formazione urbana in tutte quante le aree destinate ad esproprio per quanto riguarda le aree della piattaforma logistica, allora è bene che ci si chiarisca la sua dichiarazione rispetto a quanto previsto in questo regolamento che richiama poi di fatto una circolare del Parlamento pubblicata sul sito della Camera dei Deputati e il richiamo poi della delibera 35.

Io voglio una sua risposta e una dichiarazione formale da parte del Dirigente, grazie.

ASSESSORE COPPOLA: Per quanto riguarda la mia risposta, chiaramente io apprendo adesso che esistono casi del genere quindi accerterò ulteriormente, però la risposta da parte di chi opera in questo momento è molto più utile che vi può dare già l'esperienza vissuta, un attimo vi ... e allora la daremo prima possibile questa risposta.

CONSIGLIERE QUARANTIELLO: Grazie Presidente, io avrei voluto parlare di questo argomento sicuramente non all'1 e 15 di notte ma insomma in orari un po' diversi. Simpaticamente voglio allacciarmi

a ciò che ha detto l'Onorevole Zarro parlando, facendo la differenza tra il Veneto dove ha detto che il cittadino procapite guadagna circa 28mila euro all'anno e paga tasse inferiori rispetto al cittadino della città di Benevento, però Onorevole mi consenta, Lei si trova un po' in contraddizione in alcune circostanze, in base a quello che dice perché, nel momento in cui io presento un emendamento sulla TARI, facendo riferimento a una situazione economica tragica dei cittadini di Benevento e pongo, faccio la proposta non di andare a ridurre la tariffa ma, di andare a rateizzare questa TARI in 12° anche Lei ha votato contro, quindi ciò significa che da una parte dice, mette in evidenza delle realtà ma, dall'altra parte, mi scusi il termine volgare, se ne frega dei cittadini di Benevento, perché continuo a dire ci sta sempre quell'individuo, più di un individuo che prende 1.000 euro al mese e se gli facciamo pagare in 12° 40euro al mese per pagare la TARI e per pagare la TASI, probabilmente quel cittadino resterà un po' più contento e forse sicuramente riuscirà anche a pagare al comune di Benevento, viceversa se ciò non accade l'Amministrazione è costretta a spendere altri soldi perché deve cercare di andare a fare il recupero, quindi voglio dire noi andiamo a definire e a portare al danno la beffa.

Quindi Lei dice, afferma, che esiste una situazione economica bassa, tragica in questa città però poi non è consequenziale, me lo deve consentire, perché insomma rateizzare, come ha detto Lei su quest'altro discorso del comodato ... che è successo? (VFM) ... in maniera abbastanza animata ... no e si parla provinciali si parla, si parla di provinciali, quindi voglio dire quando Lei poi parla della D6 e dice che è un furto, questo non era un furto nel senso che non si toglieva nulla al comune ma comunque non è stata votata.

L'Assessore ci ha fatto una bella relazione, chiaramente per quanto riguarda i residenti all'estero ci viene detto che deve essere applicata dal 2015 anche se risulta essere facoltà dei comuni, delle Amministrazioni poter adottare questo provvedimento anche per quest'anno e quindi io chiaramente proporrò, ho proposto già e quindi poi, caro Onorevole Zarro, le questioni che Lei ha posto sulla D6, le questioni che Lei ha posto sugli immobili da destinare ai parenti di 1° grado e quindi la seconda abitazione deve essere considerata principale, quindi esente dall'IMU, io ho prodotto emendamenti che sono protocollati e stiamo aspettando i pareri di Revisori dei Conti, voglio vedere, la metto alla prova, quale sarà il suo voto, in dichiarazione di voto poi me lo dirà. Guardate per quanto riguarda i terreni, andiamo a parlare dei terreni.

Il Consigliere Lanni ha cercato di mettere in evidenza il discorso di coltivatori diretti a titolo principale ma, a mio modesto parere, questo vale solo quando si hanno terreni a vocazione agricola e quindi terreni agricoli con un'azienda agricola dove il reddito principale viene, arriva proprio dall'agricoltura, ma noi qua parliamo invece di terreni, quindi la zona contrada Olivola per intenderci ha destinazione D6, dove esiste la piattaforma logistica dov'è stata definita dal PUC la piattaforma logistica, guardate, io dico, credo che la logica debba avere delle sue ragioni. Se io sono proprietario di un'immobile e pago una certa tassa, pago l'IMU, questo significa però che io domani mattina sono anche libero di vendere quella mia proprietà, di lucrare eventualmente sulla mia proprietà, nel caso della piattaforma logistica, quindi della zona definita dal PUC come D6 c'è un vincolo per 5 anni, vincolo determinato dal PUC come iniziativa vincolo di esproprio, ciò significa che io proprietario se non decade questo vincolo sono proprietario sulla carta del mio terreno ma di fatto io non sono proprietario e siccome in quei siti, in quei posti, in quei luoghi non abbiamo proprietari che hanno grosse estensioni di terreno e quindi a destinazione D6, queste persone saranno costrette a pagare, ognuno di loro 5/6 mila euro all'anno a dir poco d'IMU.

Scusate in 5 anni queste persone, qualora dovessero decidere di pagare perché continuo a dire a mio modesto punto di vista difficilmente pagheranno, si troveranno a pagare, dovranno pagare nell'arco di 5 anni oltre 30.000euro.

Scusate noi in quel caso stiamo realmente facendo un furto ai cittadini di Benevento, perché noi non diamo la possibilità a quelle persone di poter usufruire del loro terreno a proprio piacimento allora, Sindaco, Assessore, io capisco bene ci sono dei problemi economici, ci sono dei bilanci da tenerne conto, pero insomma, sinceramente parlando su alcune cose cerchiamo di fare dei sacrifici, cerchiamo veramente di tenere conto di certe situazioni, perché il cittadino, voglio dire non può essere derubato a tal punto, derubato nel senso, non prendete il termine volgare ma, insomma, voglio dire, credo che sia giusto che determinate cose vengano fatte, vengano definite, vengano recepite e vengano votate in questo Consiglio Comunale, in questo momento caro Onorevole Zarro.

Poi, e quindi dopo quando ci saranno gli emendamenti, poi parleremo anche del discorso degli emendamenti.

L'altro Argomento è sul discorso del comodato d'uso, io sento il discorso: dobbiamo definire, dobbiamo andare dal notaio eccetera, eccetera.

Scusate, ma dico ma ci vogliamo far prendere in giro dai cittadini?

Io detto in gergo volgare beneventano e dialettale: "io i cuppitiell ncap da gente nun mi faccio mette".

Cioè noi cerchiamo di non far pagare l'IMU a determinate persone però poi diciamo vai dal notaio e vai a fare l'atto e quindi spendi 2.000euro, ma insomma io dico, scusate un genitore che è proprietario di una seconda casa e la da al figlio per abitarci, il figlio avrà la residenza in quell'appartamento, avrà tutte le bollette intestate a lui, scusate ma quale dimostrazione maggiore ci possa essere di questa, per definire e capire realmente che nell'appartamento del genitore abita il figlio e quindi il genitore non lucra su quell'appartamento.

Ma che cosa vogliamo ancora?

La legge, la legge, ma noi la possiamo ... è a discrezione del comune definire determinate cose, perché sennò scusate, giustamente come dice l'Onorevole Zarro, cioè noi cerchiamo di far risparmiare e quindi non abbiamo il gettito in entrata per l'IMU da parte dei cittadini, però, gli stessi cittadini devono andare dal notaio a pagare per poi andare a definire l'atto di comodato eccetera, ma a e sembra assurdo.

A quel punto non facciamo questo, facciamogli pagare l'IMU, perché noi il favore non glielo facciamo comunque, quindi dico una situazione così semplice, così tranquilla, lampante, c'è la residenza, vanno i vigili, verificano se questo abita in quest'appartamento, ha le utenze intestate a nome suo, scusate che deve dimostrare ancora?

Che cosa deve dimostrare? Quindi io chiedo una sensibilità in questo senso, giustamente dobbiamo almeno, per come sono le logiche comunali e della maggioranza in questo momento, dobbiamo tenere conto anche di bilancio, però, insomma alcune cose oggettivamente devono essere rimodulate e cerchiamo di farle con gli emendamenti proposti in questa sede, grazie.

PRESIDENTE IZZO: Grazie Consigliere, allora se non ci sono altri interventi, dobbiamo attendere ... purtroppo Consigliere ha ragione, e certamente, Segretario che si prevede una mezz'oretta?

SEGRETARIO: Io temo di sì.

PRESIDENTE IZZO: Una mezz'oretta, va bene andate a mangiare ... come? Non si può rinviare a domani Consigliere Tanga, non si può rinviare perché siamo già al 30 ... (VFM), va bene ne prendiamo atto Consigliere Tanga ma altri comuni hanno fatto i Consigli anche di domenica, li hanno fatto di sera, abbiamo fatto Consigli, qui c'è necessità, qui c'è necessità Consigliere Tanga. Guardi io mi hanno detto Consigliere Tanga non lo so, non lo so ... (VFM) andate a mangiare qualcosa e vi aspettiamo perché non credo che ... Allora se i Signori Consiglieri vogliono rientrare, per favore, ecco Consigliere De Nigris, Miceli... allora se i Signori vogliono prendere posto anche da, da ... l'orario ... le facciamo dopo le fotocopie adesso ne discutiamo.

PRESIDENTE IZZO: Allora vogliamo procedere all'appello per favore? Prego.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Presente)

Consiglieri:

Ambrosone: (Presente)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)

Caputo: (Presente)

Collarile: (Presente)

De Minico: (Assente)

De Nigris: (Presente)

De Pierro: (Assente)

De Rienzo: (Presente)

Fiore: (Presente)

Fioretti: (Presente)

Izzo: (Presente)

Lanni: (Presente)

Lauro: (Assente)

Miceli: (Presente)

Molinaro: (Presente)

Nardone: (Assente)

Orlando: (Assente)

Orrei: (Presente)

Palladino: (Presente)

Palmieri: (Assente)

Pasquariello: (Assente)

Picucci: (Assente)

Quarantiello: (Presente)

Tanga: (Presente)

Tibaldi: (Assente)

Trusio: (Presente)

Varricchio: (Presente)

Zarro: (Presente)

Zoino Francesco: (Presente)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (Presente)

PRESIDENTE IZZO: Allora con 21 Consiglieri presenti la seduta è valida, allora, per favore andiamo alla votazione dei 4 emendamenti che sono stati presentati per il punto 3 all'ordine del giorno.

Primo emendamento a primo firmatario il Consigliere Quarantiello, riguarda l'IMU prima casa per i residenti all'estero è quello di considerare direttamente adibiti ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e quindi sostituire pagina 7 del regolamento all'articolo 8 comma 8 tutti i periti con la seguente da considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta eccetera, eccetera.

Su questo emendamento, allora primo firmatario Quarantiello, allora Consigliere Quarantiello le leggo, è il primo quello che riguarda gli iscritti all'AERE praticamente. L'articolo 9bis del Decreto Legislativo 47/2014 convertito in legge 80/2014 in materia prevede quanto segue: all'articolo 1, all'articolo 13 comma 2 del Decreto legge 6 Dicembre 2011/201 convertito con modificazione della legge 22 Dicembre 2011 numero 214 al settimo periodo le parole da: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti fino a non risulta locato sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: a partire dall'anno 2015 è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso.

L'emendamento quindi non è conforme, (VFM), va bé allora questo è il parere.

Allora, (VFM), allora possiamo votare ... (VFM) allora ovviamente il ... deve essere pensionato tra le altre cose, è una cosa sempre molto restrittiva, a mio figlio non posso, mio figlio devo aspettare che va in pensione va bè.

Allora, lo stesso è dato dal parere dei revisori dei conti che l'emendamento altera risultanze, va bene e quindi andiamo alla votazione del primo emendamento, emendamento IMU prima casa per i residenti all'estero.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Contrario)

Consiglieri:

Ambrosone: (Favorevole)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)

Caputo: (Contrario)

Collarile: (Contrario)

De Minico: (Assente)

De Nigris: (Favorevole)

De Pierro: (Assente)

De Rienzo: (Contrario)

Fiore: (Contrario)

Fioretti: (No)

Izzo: (Contrario)

Lanni: (No)

Lauro: (Assente)

Miceli: (No)

Molinaro: (No)

Nardone: (Assente)

Orlando: (Assente)

Orrei: (No)

Palladino: (No)

Palmieri: (Assente)

Pasquariello: (Assente)

Picucci: (Assente)

Quarantiello: (Favorevole)

Tanga: (No)

Tibaldi: (Assente)

Trusio: (Favorevole)

Varricchio: (Favorevole)

Zarro: (Contrario)

Zoino Francesco: (No)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (No)

PRESIDENTE IZZO: Allora con 17 voti contrari e 5 favorevoli l'emendamento numero 1 viene respinto. L'emendamento numero 2, IMU parenti di primo e secondo grado.

E' da considerare abitazione principale ai fini dell'applicazione, sempre primo firmatario Consigliere Quarantiello, è da considerare abitazione principale ai fini dell'applicazione della suddetta imposta un'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo e secondo grado che la utilizzano come abitazione principale presentando esclusivamente il certificato di residenza con le relative utenze a nome di chi ne usufruisce.

Per quanto riguarda allora, allora per quanto riguarda il parere dell'ufficio tecnico, dell'ufficio finanze è questo: l'articolo 1 comma 207 legge 147/2013 in materia prevede quanto segue, all'articolo 13 del citato decreto legge numero 201 del 2011 convertito con modificazioni la legge 214 del 2011 sono state apportate le seguenti modificazioni, al punto 3 sono aggiunti infine i seguenti periodi: i Comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale non che l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedendo il valore di euro 500, oppure nel caso in cui il comodatario appartenga al nucleo familiare con i 6 non superiore a 15000 euro annui, in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare. Quindi l'emendamento non è conforme all' disposto legislativo succitato pertanto si esprime parere non favorevole. Allora andiamo alla votazione (VFM). Si allora, erano 5 favorevoli e 16 contrari. Andiamo al secondo emendamento, Sindaco prego, scusate Segretario prego.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Contrario)

Consiglieri:

Ambrosone: (Si)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)

Caputo: (Contrario)

Collarile: (No)

De Minico: (Assente)

De Nigris: (Favorevole)

De Pierro: (Assente)

De Rienzo: (Contrario)

Fiore: (Contrario)

Fioretti: (No)

Izzo: (Contrario)

Lanni: (No)

Lauro: (Assente)

Miceli: (Contrario)

Molinaro: (Contrario)

Nardone: (Assente)

Orlando: (Assente)

Orrei: (No)

Palladino: (No)

Palmieri: (Assente)

Pasquariello: (Assente)

Picucci: (Assente)

Quarantiello: (Si)

Tanga: (No)

Tibaldi: (Assente)

Trusio: (Si)

Varricchio: (Si)

Zarro: (No)

Zoino Francesco: (No)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (No)

PRESIDENTE IZZO: Allora con 16 voti contrari e 5 favorevoli l'emendamento viene respinto. (VFM). Allora emendamento 3.

Riduzione della tassa pari al 70% per le aree di se, Contrada Olivola-Roseto e piattaforma logistica, Consigliere Trusio le ho letto le contrade interessate. Allora sempre a firma del Consigliere Quarantiello, riduzione della tassa pari al 70%, aggiungere dunque a pagina 5 del regolamento l'articolo 5 alla fine del comma 3 il seguente periodo: definito un abbattimento del 70% sull'aliquota per le aree con vincolo esistente per 5 anni esproprio secondo il PUC situate nella zona di Contrada Olivola-Roseto con destinazione urbanistica D6.

Allora per quanto riguarda il parere, allora il parere negativo, non favorevole in quanto vi è un alterazione derivante dalle modifiche regolamentari delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario e che quindi l'emendamento proposto alterando gli equilibri complessivi di bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito di tributo. Sullo stesso parere è quello dei revisori dei conti. Andiamo alla votazione dell'emendamento 3 dell'ordine del giorno, prego. (VFM).

CONSIGLIERE LANNI: Presidente, posso?

PRESIDENTE CUOMO: I pareri sono agli atti, quindi può darsi che sia un intervento ridondante, ma la conclusione del collegio non è la stessa, solo per questo. Noi abbiamo rimesso, sono atti tutti quanti discrezionali quindi non è sfavorevole il parere.

PRESIDENTE IZZO: Anche i revisori ha rispecchiato quelli che erano stati i pareri resi negli altri emendamenti, cioè sostanzialmente è facoltà, loro danno la facoltà alla politica, diciamo al Consiglio Comunale eventualmente di fare, e di apportare delle modifiche e poi ovviamente apportando le modifiche e si devono trovare gli aggiustamenti nell'ambito.

PRESIDENTE CUOMO: Modifiche bilancio preventivo che ancora non viene sottoposto all'attenzione di questa assemblea.

PRESIDENTE IZZO: No, no, i pareri, tutti i pareri che, sono stati resi dai revisori dei conti sono stati uguali per tutti gli emendamenti presentati. Sì, sì, certamente è agli atti, prego.

CONSIGLIERE LANNI: La questione è in questi termini, noi quando abbiamo approvato la delibera numero 35 del 2013 abbiamo in particolare esaminato un emendamento che veniva dall'opposizione, che non venne accolto dal Consiglio, però c'era questo parere da parte del dirigente e cioè che l'emendamento era pleonastico in quanto la normativa già prevedeva l'esenzione IMU per i terreni divenuti fabbricabili sulla base della nuova previsione urbanistica purché condotti e posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti, che versano i contributi previdenziali, che denunciano cioè i terreni alla GEA ai fini della coltivazione della compensazione agricola quindi che seguono tutte quante le ordinarie trafile per la coltivazione.

Sappiamo però che l'ufficio, per tutti quanti i terreni inseriti in comparti di trasformazione urbanistica, ha comunicato ai proprietari la nuova destinazione urbanistica e richiesto l'IMU o la cosiddetta mini IMU rispetto alle cosiddette ex aree agricole.

Ma in realtà la norma che, per altro nel regolamento voi citate perché all'articolo 2 lettera B secondo comma, espressamente riprendete quella parte del resoconto della Camera dei Deputati pubblicata sul sito internet e cioè che ai fini IMU sono considerate non fabbricabili i terreni posseduti dai soggetti indicati e vale a dire i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, sulle quali persiste l'utilizzazione agricola mediante l'esercizio di attività dirette della coltivazione del fondo e uguale applicazione andrebbe fatta per quei terreni che per quanto non inseriti in comparto edificatorio sono inseriti in aree destinate ad esproprio, perché la piattaforma logistica comunque prevede edificazione quindi una speciale classificazione urbanistica.

Speriamo però che l'ufficio non, cioè, invita il contribuente sempre o a controbattere o a fare ricorso o insomma, non ci pare che sia corretto nel rapporto cittadino contribuente in quanto il Comune può benissimo collegarsi alla banca dati INPS o alla banca dati Camera di Commercio e verificare se un soggetto è coltivatore diretto, è imprenditore agricolo come attività principale oppure no, e questo crea un problema di applicazione poi sia della delibera 35, che sembra che l'ufficio applichi in maniera molto severa, e poi di questo comma secondo della lettera B dell'articolo 2 che invece sembra escluderli. Noi vorremmo capire esattamente in maniera chiara l'ufficio come pensa di agire.

RAGIONIEREE PORCARO: Per quanto riguarda la fattispecie rappresentata, l'ufficio non può che comportarsi com'è stato indicato nel regolamento, perché conforme a legge è l'esenzione di questi terreni ovviamente.

Che mi risulti, cioè devo accertare se c'è stato un precedente atteggiamento difforme dalla norma perché chiaramente non è del momento insomma, esattamente, non è del momento, c'era già tant'è che l'abbiamo riportata correttamente nello schema di regolamento IMU, però mi riservo di accertare questo comportamento difforme, sicuramente per il futuro sarà applicata rigidamente la norma quindi ... (VFM). Certamente non impugnati, i revocati c'è una responsabilità da parte dell'ufficio perché se il contribuente non si è difeso, noi non possiamo agire in autotutela purtroppo.

Sicuramente eviteremo di porre in essere atteggiamenti non conformi al disposto normativo, (VFM), può essere revocato purtroppo in materia tributaria la questione è un po' delicata perché ovviamente, sicuramente il contribuente deve tutelare per primo se stesso e poi lo può tutelare l'ufficio perché chiaramente l'adesione al pagamento o anche alla mancata impugnazione ci espone dal punto di vista delle responsabilità, quindi io non mi sentirei di imporre all'ufficio un comportamento diverso. (VFM). A mio giudizio sì.

PRESIDENTE IZZO: Allora andiamo alla votazione dell'emendamento , prego.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Contrario)

Consiglieri:

Ambrosone: (Sì)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)

Caputo: (Contrario)

Collarile: (Contrario)

De Minico: (Assente)

De Nigris: (Favorevole)

De Pierro: (Assente)

De Rienzo: (No)

Fiore: (No)

Fioretti: (No)

Izzo: (Contrario)

Lanni: (No)

Lauro: (Assente)

Miceli: (No)

Molinaro: (No)

Nardone: (Assente)

Orlando: (Assente)

Orrei: (No)

Palladino: (No)

Palmieri: (Assente)

Pasquariello: (Assente)

Picucci: (Assente)

Quarantiello: (Si)

Tanga: (No)

Tibaldi: (Assente)

Trusio: (Favorevole)

Varricchio: (No)

Zarro: (No)

Zoino Francesco: (No)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (No)

PRESIDENTE IZZO: Il Consigliere Varricchio che praticamente propone il seguente emendamento, nel caso di immobili assegnati con comodato d'uso gratuito con contratto regolarmente registrato che prevede che il comodante e il comodatario siano legati da vincoli di parentela in linea retta, genitori figli, e utilizzata come abitazione principale, dove per abitazione principale si intende la residenza anagrafica ed effettiva dimora con utenze regolarmente intestate al beneficiario del comodato dell'immobile siano assimilate ad abitazione principale con tutte le conseguenze in merito ad esenzione e detrazione in merito al presente regolamento per tale categoria.

Anche su questo vi è un parere non favorevole e si riporta, vero ragioniere Porcaro il parere già precedentemente riportato per l'emendamento del Consigliere Quarantiello. Mi dica. (VFM). Relativo a questo.

CONSIGLIERE LANNI: Sempre relativo a questo emendamento, posso?

PRESIDENTE IZZO: Prego.

CONSIGLIERE LANNI: Lei da un parere per la mancanza di copertura finanziaria, perché sostanzialmente noi non sappiamo quanto possono essere oggetto di un contratto di comodato a differenza di un diritto reale che è invece iscritto nei libri catastali e quindi al Comune risultino le masse.

Se e come è noi riusciamo successivamente a stabilire un fondo per finanziare eventualmente questa esenzione, lo potremmo fare oppure no? (VFM) No, un fondo fino ad esaurimento.

RAGIONIERE PORCARO: Ma è ma dovremmo stimare questo fondo e chiaramente comunque dare un limite ma come si fa a scegliere una priorità in una materia come questa, cioè mi spiego meglio. Chiaramente se diamo la possibilità di aderire non possiamo limitare ai primi arrivati questo tipo di scelta, il Comune ha la facoltà di inserire questa norma o di non inserirla, sicuramente inserirla porta una perdita di gettito stimabile ovviamente con analisi un po' più approfondite e sondando anche perché chiaramente non abbiamo una reale consistenza chiaramente rispetto a un diritto reale.

CONSIGLIERE LANNI: La possibilità di interloquire, (VFM), quanti sono i contratti di comodato registrati che riguardano le unità abitative.

RAGIONIERE PORCARO: Certamente, potremmo fare anche questo per stimarlo, però in questa fase non abbiamo questo elemento. E poi il comodato chiaramente, può non essere registrato.

CONSIGLIERE LANNI: Si può impegnare l'ufficio a verificare quanti contratti di comodato sono stati registrati per unità abitative?

RAGIONIERE PORCARO: Certamente, impegnare l'ufficio è legittimo da parte del Consiglio Comunale, siamo organo di questo ente e possiamo agire per una futura modifica di questo articolo.

PRESIDENTE IZZO: Consigliere Zarro, prego.

CONSIGLIERE ZARRO: Solo per chiedere questo, mi pare ascoltando la dichiarazione dell'ottimo Dottor Porcaro che in sostanza in questa fase il Comune si trova in una qualche difficoltà ad apprezzare la caduta del gettito.

Di quanto il gettito potrebbe cadere, quindi di quanto gettito si perde, mi pare che questa sia la difficoltà, vero? Allora la domanda è il Comune si può impegnare perché nel 2015, apprezzando questa caduta di gettito si ritorni sulla questione, (VFM), si ma è possibile avere una risposta da parte della Giunta? (VFM), Signor Presidente è possibile avere una risposta?

PRESIDENTE IZZO: C'è il Sindaco che la risponde, c'è Sindaco, prego Sindaco.

SINDACO PEPE: Io ritengo, Signori Consiglieri, Signori, ritengo che la questione debba essere (VFM), ritengo che la questione, va bè quando avete finito questo siparietto poi, ritengo che la questione debba essere approfondita perché ci viene sollecitata da più parti e non è solo un questione di stasera, come dire evidentemente i Consiglieri questa sera coinvolti, sono stati coinvolti appunto dalle situazioni che in città si vivono da un po' di anni ed è una questione sulla quale ci giriamo purtroppo senza trovare risposta ma, evidentemente è nella questione economica la risposta da tempo.

E' chiaro che per come quest'anno è divisa la IUC fare una manovra del genere vuol dire abbassare il gettito dal 10.6, che prevedrebbe l'IMU una fattispecie del genere qui parliamo chiaramente di seconde case a un 2.5 perché la riporteremo nella tassazione della prima casa della TASI, quindi ci sarebbe una perdita di gettito di un 8.1 per mille per unità abitativa che poi è da stimare nella consistenza.

Due milioni di euro? Forse sì, forse no ora io non so se è 2milioni di euro, so che noi già dobbiamo coprire 2milioni di euro in meno che abbiamo avuto dallo Stato, però nella responsabilità di quello che andiamo a fare non possiamo immaginare di promuovere una manovra al buio perché sarebbe un po' da

irresponsabili per quanto ci riguarda, noi dobbiamo garantire tutti, dobbiamo garantire chi ha la prima casa, come dobbiamo garantire chi ha la seconda casa ma dobbiamo garantire quelli che portano i bambini a scuola, come quelli che vogliono prendere gli autobus, come quelli che vogliono i servizi e quindi è in quel tutto che ci sta il senso di responsabilità rispetto alla questione.

Questo però non ci deve far fare un passo indietro rispetto alla questione che nel 2015 potremmo introdurre opzioni di questo tipo legata al reddito, perché nel Salva Roma è legata anche al reddito delle famiglie, essendo una sorta di patrimoniale potremmo immaginare che la seconda casa di una famiglia che ha un reddito basso, basso che sarebbe da stabilire, può avere un aiuto da questo punto di vista, una famiglia che invece ha un reddito elevato evidentemente se ha anche la seconda o la terza casa le paga le tasse come è giusto che sia, anche se viene occupata dal proprio figlio, no?

Perché se hai un reddito tale che ti consente, evidentemente la patrimoniale non l'abbiamo stabilita noi, non possiamo fare una lotta ideologica, la patrimoniale l'ha sancita lo Stato, ora o si chiama TASI o si chiama IMU, rimane patrimoniale a tutti gli effetti.

Però potremmo, anzi dovremmo impegnarci a stabilire che sotto una certa soglia di reddito è possibile chiaramente per immobili che rispettano i requisiti di cui alla legge perché vorrei far notare, noi possiamo incrementare alcuni di questi requisiti ma non possiamo annullare quei requisiti che la norma stabilisce, anche nella fattispecie ci sono alcuni requisiti, 500euro, la rendita catastale, Roma ha introdotto l'unicità, e Roma ha introdotto il reddito di 15mila euro che però è UNISE, non è UNISEE, quindi è un reddito anche abbastanza consistente, bisognerebbe rispetto a questo vedere nella fattispecie del Comune di Benevento come siamo messi, se già sappiamo che i nostri redditi non sono paragonabili chiaramente a quelli di Roma bisognerebbe fare una verifica.

L'impegno del Consiglio Comunale, e quindi che dalla struttura, dal mio punto di vista è questo, possiamo prendere coi cittadini di prendere, seriamente di farlo nel 2015 dopo che però abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, oggi si farebbe su una sorta di emotività che evidentemente è pur giustificata da quello che sono le legittime richieste di chi le pone in campo, ma non possiamo farlo, come dire, a detrimento di quelle che sono le questioni delle altre utilità e dei servizi che in una qualche maniera noi dobbiamo garantire con il nostro bilancio, di dover tenere su, peraltro un bilancio preventivo che in Giunta è stato già approvato e che verrà posto all'attenzione del Consiglio Comunale, per cui se ne potrebbe addirittura discutere in quella seduta ove mai avessimo i conteggi, ma voglio dire, sembrerebbe questa un'assurdità chiederla e per cui mi sembra molto più serio chiederlo per il 2015.

PRESIDENTE IZZO: Allora Segretario, se andiamo alla votazione dell'emendamento numero 4 punto 3 dell'ordine del giorno.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Contrario)

Consiglieri:

Ambrosone: (Favorevole)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)
Caputo: (Contrario)
Collarile: (Contrario)
De Minico: (Assente)
De Nigris: (Favorevole)
De Pierro: (Assente)
De Rienzo: (No)
Fiore: (No)
Fioretti: (No)
Izzo: (No)
Lanni: (No)
Lauro: (Assente)
Miceli: (No)
Molinaro: (No)
Nardone: (Assente)
Orlando: (Assente)
Orrei: (No)
Palladino: (No)
Palmieri: (Assente)
Pasquariello: (Assente)
Picucci: (Assente)
Quarantiello: (Favorevole)
Tanga: (Astenuto)
Tibaldi: (Assente)
Trusio: (Si)
Varricchio: (Si)
Zarro: (No)

Zoino Francesco: (Astenuto)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (Si)

PRESIDENTE IZZO: Allora con 13 voti contrari, 6 favorevoli c'era un astenuto anche, e 2 astenuti l'emendamento viene respinto. Votazione, allora punto 3 ordine del giorno, prego Segretario.

SEGRETARIO:

Sindaco Pepe: (Si)

Consiglieri:

Ambrosone: (No)

Cangiano: (Assente)

Capezzone: (Assente)

Caputo: (Si)

Collarile: (Si)

De Minico: (Assente)

De Nigris: (Assente)

De Pierro: (Assente)

De Rienzo: (Si)

Fiore: (Si)

Fioretti: (Si)

Izzo: (Si)

Lanni: (Favorevole)

Lauro: (Assente)

Miceli: (Favorevole)

Molinaro: (Si)

Nardone: (Assente)

Orlando: (Assente)

Orrei: (Si)

Palladino: (Si)

Palmieri: (Assente)

Pasquariello: (Assente)

Picucci: (Assente)

Quarantiello: (Assente)

Tanga: (Si)

Tibaldi: (Assente)

Trusio: (Assente)

Varricchio: (Astenuto)

Zarro: (Si)

Zoino Francesco: (Si)

Zoino Mario: (Assente)

Zollo: (Si)

PRESIDENTE IZZO: Allora con 16 voti favorevoli, 1 contrario, ed uno astenuto il punto numero 3 viene approvato per l'immediata esecutività così come sopra.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20 OTT. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.).

Li 20 OTT. 2014

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(*Francesco MUCCI*)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti